

N. 08/2317 R.G.
N. 07/11182 R.G. N.R.
N. R.G. G.I.P.
N. R.G. D.P.

N. 67
Del 13-1-09
Data del deposito 4/2/09
Data irrevocabilità
Estr. Esec. il
N. Campione Penale
Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Giudice dott. **FRANGINI FABIO** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

- 1) **LUPU PETRICA** nato il 16/06/1954 a RUPTURA residente in FIRENZE-PIAZZA DEL MERCATO CENTRALE 16- contumace

IMPUTATOI

In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 477, 482 cp perchè, in concorso con soggetti ignoti, autori della falsificazione materiale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava 3 certificati falsi di DURC (documento unico regolarità contributiva) attestanti la regolarità contributiva della sua impresa, apparentemente rilasciato dalla Cassa Edile della Provincia di Firenze, dei quali faceva uso presentandoli presso la sede dell'impresa CO.GE.PA. SpA (impresa appaltatrice).

In Firenze nella data 31\10\2006, 27\12\2006 e 18\5\2007.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M. - mesi 6 di reclusione

Difesa - assoluzione; in ipotesi minimo pena, generiche e benefici

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente processo nasce a seguito di una comunicazione di notizia di reato inoltrata dalla Cassa Edile della Provincia di Firenze, in base alla quale era emerso che Lupu Petrica aveva formato dei falsi certificati DURC (documento unico regolarità contributiva) che risultavano apparentemente rilasciati dall'ente ed attestanti la regolarità contributiva della sua impresa. Tali certificati venivano poi utilizzati (31.10.2006, 27.12.2006 e 18.05.2007) mediante produzione presso la sede dell'impresa CO.GE.PA. s.p.a. che era ditta appaltatrice rispetto a quella dell'imputato, subappaltatore.

A seguito delle indagini di rito il P.M., in data 31.01.2008, emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di Lupu Petrica, per il reato di cui agli artt. 81, 110, 477, 482 c.p.

All'udienza del 10.06.2008, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice prendeva atto della rinuncia da parte del difensore di ufficio nominato in precedenza e quindi nominava in udienza altro difensore di ufficio ex art. 97 I co. c.p.p., il quale tuttavia chiedeva termine a difesa che veniva concesso.

All'udienza del 13.01.2009, dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti, il giudice provvedeva a sentire il teste Farolfi, indicato in sostituzione di quello della lista tempestivamente depositata. All'esito della sua escussione, rigettata una richiesta della difesa di sentire ex art. 195 c.p.p. il dott. Cesarano, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava le parti alla discussione, all'esito della quale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato a lui contestato.

Il teste Farolfi, Direttore Generale della Cassa Edile di Firenze, affermava che un'impresa appaltatrice, la CO.GE.PA., aveva presentato presso il suo ufficio tre "DURC" provenienti dall'impresa subappaltatrice intestata a Lupu Petrica. Il teste precisava che il DURC (documento unico regolarità contributiva), in relazione alle ditte che si occupano di edilizia, viene emesso la Cassa Edile e serve per dimostrare la regolarità dell'impresa con riferimento al versamento dei contributi previdenziali per i suoi dipendenti. In altre parole la ditta subappaltatrice, al fine di poter ottenere il subappalto, doveva depositare tali documenti alla ditta appaltatrice, per dimostrare la sua regolarità dal punto di vista contributivo. Nel caso di specie la ditta CO.GE.PA. aveva chiesto al suo ufficio di controllare la regolarità di tali documenti, in quanto dalla visione dei tre documenti, emergeva qualche sospetto di validità. Precisava il teste che in ogni documento è indicato di un c.i.p. (abbreviazione per codice identificazione pratica). Nel caso di specie i numeri c.i.p. indicati sui documenti presentati dalla ditta Lupu alla ditta CO.GE. PA. corrispondevano a pratiche diverse da quelle indicate. In particolare il documento che aveva come numero finale 102 corrispondeva ad un DURC intestato all'impresa Mihai Marian; il documento con numero finale 021 corrispondeva ad un DURC intestato all'impresa Manole Paraschiv; il documento con numero finale 631 corrispondeva ad un DURC intestato all'impresa Dumitru Gheorghe. Il teste precisava che in pratica il codice c.i.p. ed il numero di protocollo dei DURC prodotti dal Lupu corrispondevano ad altri DURC (originali) emessi in favore di altre ditte e non della ditta dell'imputato. Inoltre anche la veste grafica dei documenti presentati dal Lupu appariva leggermente diversa da quella degli originali. A domanda del P.M. aggiungeva che comunque la ditta Lupu non risultava in regola con tutti i pagamenti.

Orbene, nel corso dell'istruttoria venivano acquisiti non solo i DURC prodotti dalla ditta Lupu alla CO.GE.PA. ed apparentemente rilasciati in date 31.10.2006 (numero

finale c.i.p. 021), 27.12.2006 (numero finale c.i.p. 631) e 18.05.2007 (numero finale c.i.p. 102), ma anche copia dei DURC originali che corrispondevano ai numeri c.i.p. indicati da quelli depositati dal Lupu, i quali riportavano le medesime date di emissione.

Alla luce degli elementi raccolti in sede di istruttoria dibattimentale, non possono sorgere dubbi sulla responsabilità penale dell'imputato.

La documentazione prodotta è chiara e già soltanto confrontando i documenti originali con quelli inoltrati dall'imputato è possibile verificare che i numeri di c.i.p. sono gli stessi, ma da un lato vi sono i tre nei quali l'impresa risulta essere quella dell'imputato, dall'altro lato vi sono tre DURC relativi a tre ditte diverse. La provenienza originale dei documenti di confronto non può essere messa in dubbio, provenendo direttamente dal Direttore Generale della Cassa Edile. In pratica il Lupu mediante il necessario ausilio di terze persone che gli hanno fornito dei numeri di c.i.p. astrattamente validi, ma corrispondenti ad imprese diverse, ha copiato i documenti originali, attribuendosi una regolarità contributiva che non aveva (v. pag. 12 delle trascrizioni). Su quest'ultimo punto la testimonianza del Farolfi è stata determinante, permettendo anche di comprendere il movente della falsificazione.

D'altra parte occorre precisare che la falsificazione, oltre a risultare dall'utilizzazione di un c.i.p. vero -ma corrispondente ad una ditta diversa-, si evidenzia anche mettendo a confronto i due documenti omologhi. Si vede, infatti, come il simbolo della Cassa Edile del falso sia leggermente più schiacciato dell'originale. In altre parole il Lupu ed i suoi complici, che non sono stati identificati, sono riusciti ad eseguire, mediante l'uso di una ordinaria stampante annessa ad un computer, una veste grafica molto simile all'originale e ad utilizzarla per realizzare documento contraffatti materialmente, che poi hanno utilizzato per depositarli alla CO.GE.PA., nel chiaro intento di aggirare un ostacolo che non potevano superare per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.

Infine si deve osservare che, come sostenuto dal teste, si tratta di un documento che può provenire solo dalla Cassa Edile e che fa fede del suo contenuto ai fini della regolarità dell'affidamento del contratto in subappalto. Né l'imputato ha cercato di giustificare il suo comportamento, chiarendo e illustrando la sua versione dei fatti, preferendo rimanere contumace.

Alla luce di tali argomentazioni non può che riconoscersi la responsabilità penale dell'imputato in relazione a tutti e tre i documenti indicati nell'imputazione.

I comportamenti tenuti dall'imputato si inquadrano chiaramente nel combinato disposto degli artt. 477/482 c.p., in quanto i documenti falsificati sono copia di documenti provenienti da un Ente Pubblico, che è l'unico che può certificare la regolarità contributiva della ditta. Il fatto che la falsificazione sia stata effettuata da un privato e non da un P.U. non esime l'imputato da responsabilità penale per effetto dell'applicazione dell'art. 482 c.p.. Né si può dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in quanto la certificazione in oggetto, potendo provenire soltanto dall'Ente Cassa Edile, non era suscettibile di acquisizione alternative, che avrebbero potuto giustificare una non consapevolezza della provenienza delittuosa del documento.

Ma soprattutto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato si evidenzia attraverso la ricostruzione del movente, rappresentato dal fatto che, come accertato dal teste, la ditta Lupu non era in concreto in regola con i contributi e quindi, per poter regolarmente ottenere il subappalto, aveva la sola strada della produzione di una certificazione falsa.

Il fatto appare comunque di non grave entità e comunque sembra che in parte l'imputato abbia provveduto a sanare gli importi evasi: quindi si ritiene che possano essere concesse le circostanze attenuanti generiche. Tra le varie condotte in contestazione (tre sono i certificati falsi) appare evidente la sussistenza del nesso della

continuazione, avuto riguardo alle condotte ed alle azioni in generale ed al loro contesto spazio-temporale. Il fatto che le condotte diverse siano così vicine nel tempo e che riguardino esattamente lo stesso tipo di atto falso, permette di ritenere la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso e del vincolo di cui all'art. 81 II co. c.p.

In considerazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena di cinque mesi di reclusione, cui si perviene muovendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, ridotta per effetto della concessione delle attenuanti generiche a quella di mesi quattro di reclusione per l'episodio del 31.10.2006, cui si aggiungono quindi giorni di reclusione per ognuna delle altre due falsificazioni.

Il riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

L'incensuratezza dell'imputato e la non particolare gravità della condotta, in uno con l'insussistenza di altri ostacoli normativi, permettono a questo giudice di formulare una prognosi positiva in merito alla insussistenza del pericolo di commissione in futuro di altri reati da parte dell'imputato, che pertanto si ritiene meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara Lupu Petrica colpevole del reato a lui contestato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.


Pena sospesa.

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Firenze, 13.01.2009.

Il Giudice

dott. Fabio Frangini



6